Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 671

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 settembre 2012

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 7

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . *Pag.* 10
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 12

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . *Pag.* 16
Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa:
Plenaria . . . . . » 17

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedì 13 settembre 2012

Plenaria

120ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale magistrati, il dottor Rodolfo Sabelli, presidente e la dottoressa Anna Canepa, vice presidente; per l'Associazione magistrati del Consiglio di Stato, il dottor Roberto Chieppa, presidente, il dottor Giuseppe Severini, vice presidente e il professor Damiano Nocilla, segretario generale; per l'Associazione nazionale magistrati amministrativi, il dottor Roberto Valenti, segretario generale e la dottoressa Silvana Bini, componente del direttivo; per il Comitato nuova magistratura amministrativa il dottor Manfredo Atzeni, presidente e la dottoressa Gabriella De Michele, vice presidente; per l'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa, il dottor Sergio Santoro, presidente e il dottor Rotondo, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati dalle cariche pubbliche: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato, dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, del Comitato nuova magistratura amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa

Il presidente BERSELLI dopo aver brevemente ricordato l'oggetto dell'indagine conoscitiva, introduce le audizioni odierne.

Il presidente SABELLI, pur condividendo la *ratio* e le finalità sottese al nuovo testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati dalle cariche pubbliche, esprime perplessità nel merito della proposta. Rileva preliminarmente come l'esigenza di assicurare l'imparzialità ed indipendenza dei magistrati sia maggiormente evidente nei casi di coloro che hanno ricoperto incarichi elettivi a livello locale e per i quali si pone il problema della riammissione nei ruoli della magistratura di provenienza in sedi o uffici con competenza territoriale su enti locali della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico.

Dopo aver svolto talune considerazioni sulla questione concernente una diversa disciplina del ricollocamento dei magistrati a seconda della elezione o meno, si sofferma sul comma 2 dell'articolo 1. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 5 ed in particolare da un lato sul richiamo ad un generico articolo 60-*ter* e dall'altro alla non chiara individuazione dell'ambito soggettivo dell'applicazione della norma. Affronta poi la tematica concernente il divieto per i magistrati eletti di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, prerogativa questa di esclusiva spettanza del Consiglio superiore della magistratura. Significative perplessità anche in relazione alla compatibilità col dettato costituzionale di cui all'articolo 51, sono poste dalle disposizioni di cui all'articolo 6, in particolar modo nella parte in cui prevede il divieto di riammissione nei ruoli della magistratura di provenienza. Sarebbe più opportuno prevedere soluzioni diverse per risolvere tale problematica.

Dopo brevi considerazioni sulle norme in materia di ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative, di cui all'articolo 10, esprime perplessità sulla disciplina transitoria di cui all'articolo 12.

La dottoressa CANEPA sottolinea come la tematica oggetto del testo unificato proposto dai relatori, non sia oggetto di disciplina in tutti gli ordinamento europei come è ampiamente confermato dal *dossier* del servizio studi del Senato.

Il dottor CHIEPPA evidenzia alcuni elementi di criticità presenti, ad avviso dell'associazione di cui è Presidente, nello schema di testo unificato. In particolare, osserva che la tutela dell'indipendenza dei magistrati eletti al Parlamento italiano o a quello europeo, alla cessazione del loro mandato, dovrebbe escludere la nomina a consiglieri di Stato, anche qualora fossero loro affidate solo funzioni consultive: infatti, tutte le attività di quell'organo – incluse quelle relative ai ricorsi al Capo dello Stato, secondo la giurisprudenza costituzionale – devono essere considerate giurisdizionali. Inoltre, la nomina anche in soprannumero, come pure l'estensione ai capi di gabinetto, oltre ad apparire irragionevole, ostacolerebbe altre forme di accesso e favorirebbe soggetti che potrebbero non essere in possesso di titoli adeguati. Infine, la disciplina transitoria, di cui all'articolo 12, che estende la norma anche ai magistrati che abbiano svolto un mandato in sede locale, aggrava gli effetti dannosi della proposta e determina il rischio di una paralisi della giustizia amministrativa, oltre che la violazione di numerose disposizioni costituzionali.

Conclude, auspicando che le Commissioni riunite individuino strumenti diversi per conseguire gli scopi sottesi all'iniziativa legislativa.

Il presidente VALENTI pur ritenendo condivisibili le finalità dell'intervento legislativo, manifesta, a nome della propria associazione, la ferma contrarietà al merito del provvedimento. La disciplina dettata in primo luogo dall'articolo 6 pone evidenti dubbi di compatibilità costituzionale, con particolare riguardo all'articolo 51 della Costituzione. Tale disciplina peraltro sembra essere stata delineata con esclusivo riguardo ai magistrati ordinari, a ben vedere infatti appare irragionevole ed eccessivamente punitiva per i magistrati amministrativi la scelta che impone obbligatoriamente il passaggio all'avvocatura dello Stato. Nel rinviare a quanto detto dal collega Sabelli con riguardo al problema del ricollocamento dei magistrati nei territori di provenienza, affronta il tema del divieto di scrutinabilità dei magistrati e della limitazione per essi nell'assunzione di funzioni direttive o semidirettive.

Il dottor ATZENI, pur condividendo le finalità della proposta di riforma, rivendica la parità di trattamento dei magistrati amministrativi rispetto a quelli di altri ordini. Anch'egli esprime riserve sulla coerenza ordinamentale dell'articolo 6: qualora il legislatore nutra dubbi ordinamentali sulle funzioni del Consiglio di Stato, sarebbe opportuno discuterne in modo aperto. Anche le funzioni consultive di quell'organo sono svolte in posizione di assoluta imparzialità.

Inoltre, la soluzione individuata nello schema di testo unificato potrebbe esasperare il contenzioso in ordine al riconoscimento dei servizi prestati prima dell'inquadramento nel Consiglio di Stato per coloro che vi accedono non attraverso il concorso.

Il presidente SANTORO condivide i rilievi critici formulati dai colleghi che lo hanno preceduto, insistendo sulla incostituzionalità di un tale

intervento legislativo il quale oltre a risultare nel merito eccessivamente punitivo, non sembra neppure allineato ai principi indicati dalla Corte costituzionale in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per le cariche elettive.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* pone quesiti in ordine al problema del ricollocamento dei magistrati eletti appartenenti alle magistrature superiori.

Il senatore CALIENDO *(PdL)* ricorda che si tratta di una questione ampiamente dibattuta ormai da diversi anni: non è in discussione l'indipendenza del magistrato eletto al Parlamento italiano o a quello europeo, bensì la rappresentazione all'esterno di quella imparzialità. I rappresentanti delle associazioni dei magistrati dovrebbero indicare al Parlamento soluzioni alternative per assicurare questo scopo irrinunciabile.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* ricorda che in Parlamento, nell'attuale legislatura, siedono numerosi magistrati: si tratta di una questione che il legislatore deve risolvere con determinazione e urgenza, per cui auspica che, dalle associazioni dei magistrati, in particolare da quella dei magistrati ordinari, pervengano utili suggerimenti.

Il presidente SABELLI nel rinviare alle considerazioni già svolte ribadisce come l'esigenza di tutela dell'imparzialità risulti più forte a livello locale. Da ciò ne consegue che il ricollocamento nella magistratura superiore di provenienza pone minori rischi di lesione dell'imparzialità. A ciò si aggiunga che nelle magistrature superiori un'ulteriore garanzia di imparzialità è assicurata dal principio della collegialità nelle decisioni.

Il dottor CHIEPPA ribadisce l'opinione che debbano essere individuate soluzioni diverse da quella dell'articolo 6. In particolare, possono essere definite cause di incompatibilità territoriale, mentre, per quanto riguarda le giurisdizioni superiori, potrebbero individuarsi limiti per funzione o per materia.

Il dottor ATZENI condivide l'annotazione del senatore Caliendo, il quale ha richiamato l'attenzione sull'immagine dell'imparzialità: l'esigenza di tutela può prevalere anche sulle legittime aspettative dei magistrati, ma va perseguita attraverso ipotesi normative diverse da quella dell'articolo 6.

Il presidente VALENTI si sofferma sulle peculiarità della magistratura amministrativa per la quale a differenza di quella ordinaria non sussiste un ruolo unico.

Il presidente BERSELLI ringrazia i rappresentanti delle Associazioni audite per le considerazioni svolte e comunica che le documentazioni con-

segnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

121ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Avvocatura generale dello Stato l'avvocato generale Ignazio Francesco Caramazza e l'avvocato Massimo Salvatorelli; per il Consiglio di Stato il dottor Giorgio Giovannini, presidente aggiunto, e il dottor Alessandro Pajno, presidente di sezione.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati dalle cariche pubbliche: audizione dell'Avvocato generale dello Stato, del Presidente aggiunto e di un Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il dottor GIOVANNINI esprime apprezzamento per un'iniziativa che intende regolamentare, in un quadro normativo organico, la posizione dei giudici che abbiano partecipato all'attività politica. Tuttavia, sottolinea alcune riserve circa la compatibilità dell'articolo 6 con l'articolo 51, comma 3, in materia di conservazione del posto del lavoro e con l'articolo 98, secondo e terzo comma, della Costituzione. In particolare, sottolinea l'opportunità di interpretare in senso rigoroso la possibilità, prevista dalla Carta, di limitare l'iscrizione a partiti politici da parte dei magistrati. Inoltre, l'assegnazione anche in soprannumero al Consiglio di Stato, sia pure per lo svolgimento di funzioni consultive, introduce un privilegio per alcuni soggetti, che non sarebbero tenuti a dimostrare, attraverso una valutazione pubblica, la loro idonea qualificazione per lo svolgimento delle funzioni e restringerebbe il numero di posti in organico per coloro che accedono attraverso le forme ordinarie.

Osserva poi che la neutralità della funzione non può non riguardare anche l'attività consultiva del Consiglio di Stato e sottolinea che il ricorso straordinario al Capo dello Stato è assimilato, anche sulla base della giurisprudenza, ai ricorsi giurisdizionali.

Infine, nota che i magistrati del Consiglio di Stato sarebbero trattati in modo diverso da quelli ordinari, in quanto per essi, anziché l'assegnazione allo stesso Consiglio di Stato, sarebbe previsto il collocamento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, ovvero il collocamento a riposo ed esprime perplessità sulle previsioni di cui agli articoli 7 (estensione ai capi di gabinetto) e 8 (ricostruzione della carriera).

L'avvocato CARAMAZZA nello svolgere talune considerazioni sul ruolo e sulle funzioni dell'Avvocatura dello Stato anche alla luce della riforma del 1979, sottolinea come il problema della garanzia della terzietà e dell'autonomia si ponga anche con riguardo a tali soggetti. Rileva inoltre come la previsione di un inserimento nei ruoli dell'Avvocatura non attraverso il pubblico concorso sembrerebbe costituire una scelta antistorica tenuto conto che l'Avvocatura è a tutt'oggi l'unico grande corpo dello Stato fra quelli paramagistratuali a cui si accede per concorso. Passando al merito del testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge nn. 2347 e congiunti in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati, si sofferma dapprima sull'articolo 6. Conclude poi suggerendo alcune necessarie integrazioni del testo, che tengano conto delle peculiarità dell'Avvocatura dello Stato.

L'avvocato SALVATORELLI condivide le perplessità di ordine generale illustrate dall'Avvocato generale, rilevando peraltro l'esigenza che una riforma di tale materia tenga conto di un equo contemperamento fra l'articolo 51 della Costituzione e il principio di garanzia dell'indipendenza della magistratura. Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 5, nella parte in cui sembrano essere presenti taluni refusi ed errori materiali, si sofferma ampiamente sull'articolo 6, il quale costituisce la norma maggiormente problematica. In proposito ritiene necessario che il disegno di

legge chiarisca se la immissione nei ruoli dell'Avvocatura debba riferirsi al ruolo dei procuratori dello Stato o a quello degli avvocati dello Stato. Talune criticità ravvisa tra l'altro con riguardo alla lettera c) del comma 2, nella parte in cui tale previsione non sembra tener conto della riforma pensionistica attuata dell'attuale Esecutivo.

Il senatore CASSON *(PD)* chiede alla Presidenza di procedere alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CALIENDO *(PdL)* precisa che con la riforma di cui al testo unificato non miri ad ovviare a rischi di pregiudizio dell'autonomia o di indipendenza della magistratura o dall'avvocatura; a ben vedere infatti con essa si vuole soltanto garantire l'immagine di imparzialità che il potere giudiziario deve assicurare.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* chiede agli auditi di chiarire se nella riflessione svolta sulle questioni oggetto del testo unificato si sia tenuto conto della differenza fra magistrati che svolgono competenza a livello territoriale e quelli che operano nelle magistrature superiori; nonché fra coloro che hanno ricoperto incarichi di parlamentare nazionale od europeo e coloro che invece hanno ricoperto incarichi di governo locale.

Il dottor PAJNO ricorda che l'articolo 100 della Costituzione sottolinea l'indipendenza e l'imparzialità come elementi essenziali anche del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per cui la collocazione dei magistrati che sono stati eletti in Parlamento o che abbiano ricevuto incarichi di governo all'organo supremo della giustizia amministrativa non risolverebbero il problema assunto come presupposto dell'iniziativa legislativa. Si tratta, inoltre, di una questione su cui si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Conclude, osservando che proprio quel presupposto presenta elementi di perplessità su cui è necessario un approfondimento.

Il PRESIDENTE, in merito alla richiesta avanzata dal senatore Casson, si riserva di contattare il Presidente della Commissione giustizia, prima di assumere ogni decisione al riguardo.

Inoltre, invita a rispondere per iscritto ai quesiti posti dai senatori Caliendo e Della Monica.

Infine, ringrazia i magistrati intervenuti per le considerazioni svolte e comunica che le documentazioni consegnate saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,45.

B I L A N C I O (5ª)

Giovedì 13 settembre 2012

Plenaria

760ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2566) ***Disposizioni in favore dei territori di montagna***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller, Quartiani ed altri, Quartiani ed altri, Caparini ed altri, Quartiani ed altri, Barbieri e Carlucci e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

(2688) ***ZANETTA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza di interventi, dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare per giovedì 20 settembre 2012, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2566 già adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3271) ***Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***
(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE rinnova al rappresentante del Governo la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo, al fine di verificarne la compatibilità con le norme sulla cosiddetta *spending review*, contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire in tempi rapidi gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2646) ***Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è a disposizione dei senatori la relazione tecnica di passaggio trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VACCARI *(LNP)* fa presente che nella seduta dell'Assemblea di ieri pomeriggio, dedicata all'esame dei disegni di legge nn. 143 e abbinati sulla riforma dell'ordinamento portuale, è stato approvato l'emendamento 14.204, che aveva ricevuto una valutazione non ostativa da parte di questa Commissione, nonostante la prima parte della proposta emendativa presentasse talune analogie con l'emendamento 14.206, su cui, invece, era stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale rilievo, fa presente che eventuali incongruenze potranno comunque essere superate nel corso dell'esame, in seconda lettura, presso la Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 13 settembre 2012

Plenaria

360ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Ministero della salute, la dottoressa Marcella Marletta, direttore generale della Direzione generale dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure e per la Guardia di finanza, il colonnello Vincenzo Tedeschi, capo ufficio legislazione, il tenente colonnello Francesco Mazzotta, capo ufficio «Tutela uscite e mercati interinale», il maggiore Agostino Tortora, capo della III Sezione «Mercato Beni e servizi», il maggiore Antonio Sassi capo del II drappello della III sezione «Mercato beni e servizi».

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-c30, noto anche come Escozul: audizione di rappresentanti del Ministero della salute e della Guardia di finanza

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

Il tenente colonnello MAZZOTTA, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito rivolto, anche a nome del comandante generale della Guardia di finanza, si sofferma in primo luogo sull'attività svolta dai reparti del Corpo per la ricerca, l'individuazione e la repressione dei traffici connessi all'importazione, produzione ed immissione in consumo di prodotti farmaceutici contraffatti o pericolosi per la salute dei cittadini. In tale attività di contrasto, negli ultimi mesi, la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 22 milioni di confezioni di medicinali, la gran parte dei quali oggetto di contraffazione o detenuti o commercializzati illegalmente.

Con riferimento al prodotto Vidatox, la Guardia di finanza ha svolto una serie di attività di contrasto, per lo più concentrate negli scali portuali o aeroportuali di Bari. Infatti, il Vidatox non può essere introdotto a fini commerciali in Italia; conseguentemente i responsabili sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall'articolo 147, comma 1 del decreto legislativo n. 219 del 2006 che sanziona l'illecita importazione da Paesi terzi di medicinali o materie prime farmacologicamente attive. Al riguardo, la norma sanzionatoria, non si sofferma sulla finalità cui deve essere destinato il farmaco per incorrere nella sanzione penale.

Si osserva altresì che l'Autorità giudiziaria ha disposto in molti casi il dissequestro delle fiale di prodotto rinvenute nei bagagli dei passeggeri sbarcati, rimarcando alcuni elementi che si ritengono rilevanti per il corretto inquadramento delle condotte illecite connesse all'importazione del Vidatox: l'assenza di studi specifici sulle sostanze attive presenti nel prodotto; la non pacifica riconducibilità del prodotto nella categoria dei medicinali; la necessità di verifica dell'obiettiva destinazione del prodotto. A quest'ultimo riguardo, si rileva che la riconducibilità o meno del prodotto alla nozione di medicinale consentirebbe una più pacifica attuazione delle norme sostanziali e processuali.

La dottoressa MARLETTA ricorda come il Vidatox C-30 sia stato presentato come un presunto farmaco antitumorale, per lo più utilizzato dai pazienti in strutture al di fuori dell'Italia e poi qui introdotto. Esso è ricavato da uno scorpione endemico che vive solo a Cuba e viene prodotto dalla ditta Labiofam, avente sede a L'Avana, che l'ha registrato in forma omeopatica. Successivamente, lo stesso prodotto ha conosciuto una forma di commercializzazione in Albania dove peraltro è sorta una clinica. In merito al Vidatox si evidenzia l'assenza di studi clinici controllati oltre all'assenza di documentazione da parte dei ricercatori cubani;

l'unico studio conosciuto è apparso in una rivista di tossicologia. Alla luce degli approfondimenti in passato svolti dallo stesso Istituto superiore di sanità, sulla base degli elementi conoscitivi attuali, al prodotto non può essere attribuita la nozione di farmaco; i progressi rappresentati dai pazienti che hanno utilizzato il Vidatox sono per lo più di natura antinfiammatoria e antidolorifica, essendo il miglioramento della qualità di vita associata alla riduzione del dolore.

La senatrice BIONDELLI *(PD)* nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Guardia di finanza, ritiene utile sottolineare le criticità emerse, le quali, a suo parere, dovrebbero essere segnalate all'Autorità giudiziaria; infatti, bisogna tener conto che il prodotto in questione viene spacciato come farmaco omeopatico, con ciò inducendo la persona a credere o a sperare che possa efficacemente curarsi. In realtà, l'assunzione di questo farmaco può comportare, oltre ad un esborso economico, anche una perdita di tempo decisiva nel momento in cui ci si trova ad affrontare tumori che si trovano nella fase terminale. Per le ragioni esposte, pertanto, gli elementi critici riportati dai rappresentanti della Guardia di finanza, dovrebbero essere presi in seria considerazione per non vanificare la lodevole attività di contrasto esercitata dalle forze dell'ordine.

Il PRESIDENTE osserva che i fatti esposti nella seduta odierna dalla Guardia di finanza rivestono una indubbia gravità poiché se, da un lato, la volontà della persona è inviolabile, come sancito dalla Costituzione, dall'altro, occorre attribuire il massimo riguardo alla tutela della salute e della sicurezza del medesimo individuo. Infatti, la reputazione di carattere popolare che il prodotto in questione si è in qualche modo guadagnato non basta a conferire allo stesso il carattere di farmaco realmente efficace nel contrasto dei tumori.

Chiede quindi ai rappresentanti della Guardia di finanza ulteriori elementi di ragguaglio per rendere ancor più incisiva l'azione di contrasto; alla dottoressa Marletta chiede poi se il Ministero della salute può adoperarsi affinché possa essere resa ai cittadini ed ai pazienti una corretta informazione che sia in grado di bilanciare la propaganda di carattere mediatico spesso alimentata in ordine al prodotto oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*, nell'esprimere apprezzamento per gli interventi svolti dai soggetti oggi ascoltati dalla Commissione, ribadisce che sul prodotto in questione non sono stati effettuati studi o sperimentazioni che ne certifichino la capacità terapeutica. Anche in virtù di questo dato inoppugnabile, chiede se vi sia disponibilità da parte del Ministero della salute nell'accogliere la richiesta che il Presidente, a nome della Commissione, ha inoltrato in merito alla predisposizione di un avviso informativo da inserire presso il sito del Ministero al fine di dare un segnale che bilanci l'effetto mediatico sviluppatosi sul prodotto Vidatox.

Peraltro, la positiva azione di contrasto esercitata dalla Guardia di finanza meriterebbe di acquistare maggiore operatività, se fossero seriamente presi in considerazione dall'Autorità giudiziaria gli spunti critici rappresentati nella seduta odierna. Sorprende, infatti, che gli atti di dissequestro siano stati disposti dalla stessa Autorità giudiziaria in ordine a piccole quantità del prodotto, non convincendo la motivazione in base alla quale il Vidatox non rientrerebbe nella nozione di medicinale. Al contrario, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del 2006 definisce medicinale ogni sostanza presentata come avente proprietà curative: in tal senso, il Vidatox, a suo giudizio, rientra perfettamente nella nozione indicata dal legislatore, fermo restando che lo stesso decreto legislativo n. 219 del 2006 può essere oggetto di modifiche, proprio nel senso indicato dalla Guardia di finanza, con riferimento, ad esempio, all'articolo 147, comma 1, laddove non è precisata la finalità cui deve essere destinato il farmaco.

In ogni caso, al fine di acquisire elementi utili per le valutazioni conclusive dell'indagine conoscitiva, chiede ai soggetti auditi la disponibilità a fornire proposte e suggerimenti.

Il tenente colonnello MAZZOTTA osserva che gli strumenti investigativi e l'azione di coordinamento tra tutte le forze dell'ordine coinvolte sono abbastanza efficaci, anche se, come ricordato, l'articolo 147, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006 necessiterebbe di essere modificato. Si riserva di fornire proposte e suggerimenti sulla base della esperienza maturata dalla Guardia di finanza.

La dottoressa MARLETTA rassicura la Commissione che la richiesta di inserire sul sito del Ministero della salute un apposito avviso informativo potrà essere presa in considerazione, previa valutazione della sua efficacia sul piano propriamente comunicativo. Ribadisce che l'assenza di dati scientifici in ordine al Vidatox si traduce in una mancanza di sicurezza per gli stessi pazienti.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e nel ricordare loro che potranno inviare ulteriore documentazione integrativa, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 13 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa

Giovedì 13 settembre 2012

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 8.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, indi su proposta del Presidente delibera all'unanimità di proseguire in seduta pubblica anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA

Denuncia sporta dall'avvocato Carlo Taormina

Il PRESIDENTE precisa che l'odierna riunione del Comitato per i procedimenti d'accusa è stata convocata a seguito dell'unanime decisione del suo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi lo scorso martedì 11 settembre.

In data 6 settembre 2012, il Presidente della Camera, nella sua qualità di Presidente del Parlamento in seduta comune, ha trasmesso un atto di denunzia nei confronti del Presidente della Repubblica, a firma di Carlo Taormina (già deputato e sottosegretario all'Interno nella XIV legislatura).

L'atto si compone di sei pagine. A conclusione di esso, Taormina chiede «che si proceda a tutti gli accertamenti necessari sulle circostanze di cui in premessa, tratte da fonti giornalistiche da verificare, e in caso di esito positivo si azionino le procedure per l'incriminazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per il delitto di attentato alla Costituzione, a norma dell'articolo 90 Cost.».

I fatti premessi a tale domanda di avvio delle procedure di accusa sono quelli, oggetto di ampia resocontazione giornalistica da vari mesi, relativi ai pretesi contatti tra varie personalità e uffici della Presidenza della Repubblica e, ancora, con lo stesso Presidente Napolitano.

Rammenta che – secondo quanto riportato dalla stampa – l'oggetto di tali contatti sarebbe stato lo sviluppo delle indagini condotte dalla procura della Repubblica di Palermo in ordine a ipotesi di reato nel quadro della cosiddetta trattativa «Stato-Mafia» a ridosso delle stragi del 1992/93. Rammenta altresì che in relazione a taluni aspetti della stessa vicenda il Capo dello Stato ha elevato conflitto d'attribuzione nei confronti degli uffici giudiziari di Palermo. La Corte costituzionale si dovrà pronunziare sulla preliminare ammissibilità del conflitto nel corrente mese di settembre.

Proprio in relazione a questi fatti, Taormina ravvisa nel comportamento del Capo dello Stato l'abuso d'ufficio, ai sensi dell'articolo 323 del codice penale. Secondo il denunziante, il Presidente della Repubblica «*sarebbe intervenuto*» sul Procuratore generale presso la Corte di Cassazione affinché costui a sua volta intervenisse sui pubblici ministeri nel corso dell'indagine.

Secondo Taormina tale atto del Capo dello Stato sarebbe penalmente illecito sia perché, ove l'istigazione fosse stata accolta dal dottor Esposito, si sarebbe avuta la violazione del principio di separatezza tra le funzioni del Procuratore generale presso la Cassazione e quelle dei pubblici ministeri incaricati dell'indagine; sia perché esso avrebbe costituito l'implicita o larvata minaccia di un procedimento disciplinare nei confronti di questi ultimi, giacché – a dire di Taormina – la pressione sul Procuratore generale della Cassazione altro significato non potrebbe avere essendo questi titolare dell'azione disciplinare.

Peraltro, secondo Taormina, l'elevazione del conflitto d'attribuzione da parte del Presidente Napolitano non farebbe venir meno la configurabilità dell'abuso d'ufficio, costituendone anzi un ulteriore aspetto, essendo a suo parere perfettamente nota al Presidente Napolitano la legittimità delle intercettazioni svolte sull'utenza telefonica di privati cittadini.

In diritto, Taormina argomenta che l'attentato alla Costituzione è consumabile anche con il compimento di atti non integrativi di fattispecie di reato comuni; situazione che peraltro non si darebbe in questo caso, giacché si verserebbe nell'ipotesi di abuso d'ufficio.

In definitiva, secondo Taormina l'attentato alla Costituzione consisterebbe nell'aver violato il principio di autonomia e indipendenza dell'intera magistratura e di aver pertanto misconosciuto il principio della separazione dei poteri.

Il presidente Follini, dopo aver fornito alcuni ragguagli essenziali di carattere procedurale, dichiara di ritenere che la denuncia dell'avvocato Taormina debba essere archiviata per manifesta infondatezza.

In punto di fatto, il documento da lui pervenuto non offre alcun elemento nuovo rispetto a quanto emerso nei mesi scorsi sugli organi di informazione. Tanto ciò è vero che egli stesso, a conclusione della sua de-

nunzia ammette che si «tratta di circostanze tratte da fonti giornalistiche da verificare».

In punto di diritto, il denunziante – viceversa – offre una lettura, a suo avviso, singolare e contraddittoria dei fatti che prospetta.

Egli premette che non sarebbe necessario, a configurare l'attentato alla Costituzione, il commettere un fatto punibile ai sensi della legislazione vigente, affermazione questa in contrasto con il principio di legalità dei reati e delle pene. Quindi afferma che l'aver elevato il conflitto di attribuzione (pur rientrando nelle facoltà del Presidente della Repubblica) nondimeno sarebbe una componente del comportamento abusivo del medesimo Presidente.

Più nel dettaglio, secondo l'avvocato Taormina, l'aver contattato il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione sarebbe di per sé un atto estraneo alle funzioni del Presidente della Repubblica. Tale condotta, tuttavia, combinata con la proposizione del conflitto di attribuzione, costituirebbe l'attentato alla Costituzione.

La contraddizione di un simile ragionamento é evidente. Infatti delle due l'una: o il preteso abuso d'ufficio rientra nell'ambito delle funzioni presidenziali e ciò non basterebbe da solo a tramutarlo in un attentato alla Costituzione, a prescindere dalla elevazione del conflitto di attribuzione. Oppure esso esula dall'ambito di quelle funzioni e allora sarebbe inidoneo a radicare la competenza del Comitato.

Occorre inoltre ricordare che la stessa Presidenza della Repubblica, in data 16 giugno 2012, ha emanato una nota con riferimento ad alcuni commenti di stampa che in quei giorni si erano occupati della vicenda. Con tale nota la Presidenza ha inteso rendere pubblica una lettera inviata dal Segretario generale della Presidenza al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in data 4 aprile 2012.

Nella lettera viene precisato che il Capo dello Stato auspica[va$œ, «in conformità a quanto da ultimo sostenuto nell'adunanza plenaria del CSM del 15 febbraio scorso» l'adozione di iniziative che «assicurino la conformità di indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro ordinamento prevede». Nella lettera del Segretario generale si fa esplicito riferimento, in particolare, alle attribuzioni che la legge riconosce al Procuratore generale della Cassazione, il quale è destinatario delle relazioni che i procuratori generali presso le Corti di appello predispongono al fine di verificare fra l'altro «il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale» (articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006) ed esercita la sorveglianza sul Procuratore nazionale antimafia e sulla relativa direzione nazionale «in relazione all'attività di coordinamento investigativo» (articolo 104 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

In definitiva, il Presidente della Repubblica attraverso la lettera del Segretario generale intendeva assumere «ogni consentita notizia» sulla vicenda «al fine di dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate».

È evidente a suo avviso che in ogni caso rientra tra le facoltà del Presidente della Repubblica – che tra l'altro presiede il Consiglio Superiore

della Magistratura – raccogliere informazioni circa l'attuazione delle disposizioni legislative poc'anzi richiamate. L'interlocuzione della Presidenza della Repubblica col Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha avuto quindi luogo in questo ambito.

Aggiunge che, secondo la denuncia dell'avvocato Taormina, il dottor D'Ambrosio, Consigliere giuridico del Quirinale, recentemente scomparso, sarebbe «forse morto per la vergogna di aver eseguito un ordine illecito». A suo avviso, anche l'infamia di questa considerazione dovrebbe indurre il Comitato a decidere in modo da garantire insieme il rispetto delle rigorose procedure istituzionali e il rispetto di regole minime di civiltà.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il Comitato non debba svolgere ulteriori approfondimenti sulla denuncia presentata dall'avvocato Taormina e che possa e debba procedere alla sua immediata archiviazione per manifesta infondatezza.

Dà infine lettura della relativa proposta di ordinanza.

Dichiara quindi aperta la discussione sul documento in esame.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)* considera esaustiva la relazione del presidente Follini. A suo avviso, il denunziante non era a conoscenza del fatto che a partire dall'ottobre del 2011 è intervenuta una modifica della normativa antimafia che attribuisce specifiche competenze al Procuratore generale della Cassazione. È errato pertanto sostenere che lo stesso procuratore generale sia titolare esclusivamente della funzione disciplinare. Su tale presupposto inesatto l'avvocato Taormina costruisce la sua denuncia, che appare pertanto infondata. È evidente, infatti, che il Presidente del Consiglio superiore della magistratura, cioè il Capo dello Stato, possa chiedere al Procuratore generale della Cassazione informazioni su una funzione che egli deve svolgere sulla base della legge. La lettera del segretario generale del Quirinale, citata dal Presidente, chiarisce tutto ciò: si tratta di una lettera di carattere istituzionale che non richiede ulteriori approfondimenti. Per di più, il richiamo compiuto dalla legge costituzionale n. 1 del 1953 alla legislazione vigente per definire l'attentato alla Costituzione e la novella dell'articolo 283 del codice penale entrata in vigore nel 2006, delineano la fattispecie del reato in modo tale da determinare la assoluta infondatezza della denuncia. Non attengono d'altra parte alla competenza del Comitato parlamentare le valutazioni di opportunità che sono state prospettate sulla vicenda in oggetto, anche in termini critici dalla sua parte politica.

Il senatore SANNA *(PD)* condivide la proposta formulata dal Presidente di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza senza svolgere ulteriori indagini o approfondimenti. Ritiene opportuno che l'ordinanza – diversamente dai precedenti – espliciti la motivazione della decisione. Concorda anche con le valutazioni del senatore Li Gotti, anche se ritiene che il denunciante fosse perfettamente a conoscenza delle competenze del Procuratore generale della Cassazione, anche perché la nota della Presi-

denza della Repubblica citata risale allo scorso giugno ed è quindi precedente alla stessa denuncia. Quanto prospettato dall'avvocato Taormina appare quindi assolutamente infondato per inesistenza stessa della condotta che si vorrebbe censurare. In altro contesto, vi sarebbero gli estremi per ipotizzare un reato di calunnia e, anche se non propone di formalizzare una denuncia in tal senso, considera opportuno sottolineare tale aspetto.

Il deputato MANTINI *(UdCpTP)* dichiara con assoluta convinzione di condividere la proposta di ordinanza presentata dal presidente Follini. Sottolinea inoltre la spregiudicatezza e la strumentalità della denuncia sporta dall'avvocato Taormina.

Il senatore SARRO *(PdL)* concorda pienamente con il contenuto della relazione del presidente Follini e con la proposta di ordinanza che egli ha presentato. Considera le motivazioni elencate nell'ordinanza più che sufficienti a sostenere la necessità di giungere alla immediata archiviazione della denuncia per manifesta infondatezza senza procedere ad indagini od ulteriori approfondimenti. Non riguardano, d'altra parte, la competenza del Comitato altri aspetti o piani della vicenda di cui si è avuta larga eco sulla stampa di questi mesi.

Il deputato PAOLINI *(LNP)* ritiene che la denuncia non riferisca alcun fatto nuovo rispetto a quanto già conosciuto e che la sua impostazione sia da ritenere assolutamente infondata. D'altra parte, occorre evitare ogni possibile rischio che il Capo dello Stato possa essere messo in stato d'accusa sulla base di illazioni o notizie di stampa da verificare. Ciò determinerebbe infatti effetti istituzionali devastanti. A suo avviso, approfondimenti che riguardano la vicenda nel suo complesso possono essere eventualmente svolti in altre sedi specificamente competenti. Dichiara quindi che la sua parte politica voterà a favore della proposta illustrata dal presidente Follini.

Il deputato LO PRESTI *(FLpTP)*, dopo aver dichiarato di condividere pienamente la proposta del Presidente, ritiene che sarebbe opportuno trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria affinché sia valutata la sussistenza della calunnia. Ciò, anche in considerazione della qualificazione dell'avvocato Taormina, che non può non essere a conoscenza della legislazione vigente e delle conseguenze che ne derivano.

Il deputato PALOMBA *(IdV)*, nell'associarsi a quanto già sostenuto dal senatore Li Gotti, dichiara di condividere anche le considerazioni del presidente Follini sull'inaccettabile riferimento al dottor D'Ambrosio contenuto nella denuncia. Osserva inoltre che l'avvocato Taormina scrive testualmente di avere qualcosa da dire in relazione alla trattativa Stato-mafia, «essendo stato difensore di non pochi pezzi da novanta tra i boss mafiosi siciliani e calabresi». A prescindere dalla sussistenza o meno dei presupposti per ipotizzare l'eventuale reato di calunnia, sarebbe forse oppor-

tuno che nelle sedi competenti si chiedesse conto all'avvocato Taormina di tale affermazione.

Il deputato SISTO *(PdL)* ritiene che la denuncia in esame debba considerarsi inammissibile. Essa infatti si basa su illazioni e contiene una impropria mistura di valutazioni giuridiche imperniate su inappropriate considerazioni in tema di conflitto di attribuzioni e di reato di abuso di ufficio. Non appare conferente d'altra parte neanche l'utilizzazione dell'articolo 283 del codice penale. È contrario alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria in considerazione del fatto che essa implicherebbe un inopportuno esame di merito da parte del Comitato e semmai è nella disponibilità di ciascun componente di interessare l'autorità giudiziaria *uti singulus*. Per tali motivi voterà a favore della proposta formulata dal presidente Follini.

Il deputato BIANCONI *(PdL)* si esprime in senso contrario alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. Ciò anche per evitare di fornire ulteriori momenti di pubblicità a chi vuole strumentalizzare la vicenda.

Il presidente FOLLINI *(PD)* condivide le osservazioni contenute negli ultimi interventi sulla inopportunità da parte del Comitato di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, anche in considerazione delle divergenti opinioni emerse sul punto.

Pertanto, in assenza di osservazioni contrarie, dopo aver verificato la sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di ordinanza da lui formulata.

Il Comitato – accogliendo tale proposta – delibera all'unanimità l'archiviazione della denuncia.

La seduta termina alle ore 8,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,15

€ 2,00